



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 ottobre 2019

NUMERO AFFARE 00353/2015

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Società Cala degli Aragonesi S.r.l., contro Comune di Casamicciola Terme, e nei confronti di Società Marina n. 10, avverso i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Casamicciola Terme n. 22 del 5 settembre 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale IUC;
- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Casamicciola Terme n. 25 del 5 settembre 2014 con la quale sono state approvate le Tariffe T.A.R.I. relative all'anno 2014;
- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Casamicciola Terme n. 26 del 5 settembre 2014 con la quale sono state approvate le rate e le scadenze IUC, la

determinazione dell'unità di progetto n. 34 del 7 ottobre 2014 con la quale è stata approvata e resa esecutiva la lista di carico n. 1.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;

Premesso e Considerato

Con il ricorso in esame, la società Cala degli Aragonesi S.r.l. - concessionaria della Regione Campania delle aree e specchi d'acqua che costituiscono il Porto Turistico di Casamicciola Terme, giusta convenzione del 2 aprile 2008 rep. n. 763 - impugna le deliberazioni assunte dal comune di Casamicciola Terme, in epigrafe nominate, con le quali l'amministrazione locale ha approvato il regolamento comunale della imposta unica comunale (IUC), le tariffe T.A.R.I. relative all'anno 2014 nonché le rate e le scadenze IUC nella parte in cui sono state individuate le utenze non domestiche da sottoporre a tassazione e tra queste sono state incluse sia "i porti turistici e commerciali", sia gli specchi d'acqua in concessione.

In punto di fatto, espone che in forza della predetta convenzione di concessione essa autonomamente presta servizi finalizzati a consentire l'ormeggio ad imbarcazioni da diporto. Gli specchi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni a cui favore la società Cala degli Aragonesi, nella qualità di concessionaria presta i propri servizi, sono estesi mq. 9.875,79. Gli specchi acquei destinati agli ormeggi delle imbarcazioni a cui favore il Comune di Casamicciola presta, autonomamente, servizi necessari per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto, sono estesi mq. 9.680,00. Costituiscono oggetto della concessione, in quanto aree demaniali

necessarie per raggiungere le imbarcazioni da diporto, parte delle banchine del porto turistico. Le banchine sono aree pertinentziali indispensabili per l'espletamento del servizio di ormeggio e per consentire ai diportisti l'imbarco e lo sbarco, ma sulle stesse non è svolta alcuna attività suscettibile di produrre rifiuti.

Con il primo motivo di gravame, l'interessata lamenta che illogicamente, ed in palese contrasto con l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, il Comune di Casamicciola avrebbe inserito, nell'allegato A) al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, tra le utenze non domestiche da assoggettare a TARI, il porto "turistico" prendendo in considerazione, ai fini del computo della tassa, non gli specchi d'acqua utilizzati in concreto per l'ormeggio, ma le banchine ed i pontili galleggianti.

Le banchine ed i pontili galleggianti sono aree pertinentziali ed accessorie sulle quali non verrebbe svolta nessuna attività, sicché esse neppure potrebbero essere prese in considerazione ai fini della TARI.

Con il secondo motivo di gravame, la società istante censura (per eccesso di potere) la determinazione del Comune di considerare analoghe e di assoggettare alla medesima tariffa i porti "turistici" e quelli "commerciali". La decisione non solo si porrebbe in contrasto con la vigente normativa sopra richiamata bensì risulterebbe anche illogica poiché si tratta di attività sostanzialmente diverse l'una dall'altra. La determinazione del Comune di considerare unitariamente, ai fini dell'imposizione TARI, il porto turistico ed il porto commerciale, sarebbe sprovvista di qualsivoglia motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente censura la determinazione del Comune di assoggettare i porti turistici ad un'aliquota TARI di euro 13,84 al mq. poiché, anche se si volessero ritenere assoggettabili a TARI le banchine ed i pontili dei porti turistici, anziché gli specchi d'acqua destinati all'ormeggio, l'aliquota di € 13,84 al mq. risulterebbe stabilita in violazione del principio "chi inquina paga" e comunque

sproporzionata ed eccessiva rispetto alle altre aliquote stabilite con i provvedimenti impugnati per attività ben più rilevanti, ai fini della produzione dei rifiuti urbani ed assimilabili urbani, di quella che può essere svolta in un porto turistico. L'illogicità dell'aliquota risulterebbe evidente in quanto, nel porto turistico non viene svolta nessuna attività suscettibile di produrre rifiuti. La sola attività svolta consiste nell'offrire ai diportisti il servizio di ormeggio.

Con parere interlocutorio n. 978, adottato nell'adunanza del 13 maggio 2105, la Sezione ha invitato l'amministrazione a trasmettere "il ricorso in originale con i relativi atti, nonché la relazione del Ministero, anche per quanto riguarda la pronuncia sull'istanza cautelare", sospendendo nelle more dell'adempimento ogni pronuncia sul ricorso e sull'istanza cautelare.

L'adempimento è stato assolto con nota di trasmissione datata 9 gennaio 2017.

All'adunanza del 10 aprile 2019, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione del parere.

Il ricorso è fondato nei sensi e con le precisazioni che seguono.

La Corte di giustizia, sia pure ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ha ritenuto che l'art. 13, parte B, lettera b), sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva del consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/Cee, deve essere interpretato nel senso che la nozione di locazione di beni immobili comprende la locazione di posti destinati all'ormeggio di imbarcazioni in acqua, nonché di posti a terra per il rimessaggio di tali imbarcazioni nell'area portuale. La Corte ha, dunque, affermato l'imponibilità di tali spazi.

La pronuncia è in linea con i criteri impositivi del tributo (Tarsu-Tari) in quanto il presupposto per la sua applicazione è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Le uniche aree non assoggettabili a imposizione sono i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione. Tra i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la natura delle loro superfici rientrano quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono.

Sono sottratti all'imposizione solo i locali e le aree che sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati. Pertanto, anche la scelta soggettiva del titolare di non usare l'immobile non assume alcuna rilevanza.

La legge prevede, dunque, una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria.

La sussistenza delle condizioni che fanno venir meno la presunzione di legge della potenziale produzione di rifiuti devono essere provate dal contribuente e riscontrabili da parte dell'amministrazione. Ma la relativa questione sfugge al sindacato di legittimità in quanto afferente la produzione in concreto dei rifiuti e la relativa tassazione soggetta alla cognizione del giudice tributario.

Sono, pertanto, tassabili in linea di principio sia le superfici liquide (i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riversati sulla terraferma, al momento della sosta nel porto, devono essere smaltiti dai comuni) sia le superfici solide (banchine e pontili galleggianti in quanto aree scoperte idonee a produrre rifiuti).

Più precisamente, il Collegio non condivide la tesi della ricorrente secondo cui le divise aree sarebbe pertinenti agli specchi acquei.

Le banchine portuali sono, invero, aree (scoperte) operative esterne, e non pertinenziali, in quanto aree indispensabili per accedere ai posti barca sulle quali operano gli ormeggiatori, transitano i diportisti, vengono eseguiti i lavori di manutenzione delle barche e degli impianti di distribuzione dei servizi ai natanti ormeggiati e sono depositati gli attrezzi necessari all'ormeggio dei natanti.

L'evidente e innegabile presenza umana costituisce idoneo presupposto per la produzione dei rifiuti.

La giurisprudenza ha chiarito che si qualificano aree scoperte, costituenti il presupposto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l'occupazione.

Il presupposto della tassa rifiuti solidi urbani, infatti, è l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Il richiamo della ricorrente alla sentenza della Cassazione n. 3829/2009 non è pertinente poiché la suprema Corte, con la citata sentenza, ha stabilito per la prima volta che la Tarsu è dovuta anche (in estensione, dunque, e non riduzione) sugli specchi acquei, assimilandoli alle aree scoperte, a prescindere dalle tipologie di attività che sugli stessi vengono esercitate.

In definitiva, banchine, pontili galleggianti e ormeggi possono essere soggetti alla TARSU-TARI-TARES poiché, come sopra anticipato, secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, vanno considerate aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l'occupazione. E le banchine e i pontili sono aree scoperte operative e non pertinenziali.

In tale senso, anche l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R 2 dicembre 1997, n. 509 che definisce:

a) il «porto turistico» ovvero "il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari".

b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto".

Cadono pertanto il primo e terzo motivo di gravame.

Parte ricorrente ha lamentato (secondo motivo) anche l'illogicità della determinazione del Comune di considerare analoghe e di assoggettare alla medesima tariffa i porti "turistici" e quelli "commerciali".

Il motivo è fondato.

Il Collegio premette che nella facoltà delle amministrazioni comunali adottare diversi parametri di tassazione per le imbarcazioni a seconda della tipologia del porto e dei periodi di permanenza dei natanti in porto.

Non v'è dubbio che la maggiore complessità strutturale che caratterizza il porto commerciale rispetto al porto turistico conduce a dedurre ragionevolmente, come sostenuto in tesi dalla società ricorrente, che le attività svolte nel porto commerciale sono caratterizzate da una potenzialità di produzione di rifiuti più elevata rispetto al porto turistico.

Logica impone, quindi, che anche la tariffa applicabile alle diverse tipologie di porti debba essere diversa.

Alla maggiore capacità di produzione dei rifiuti deve corrispondere, quindi, una maggiore tassazione. E tanto, vuoi se si acceda al calcolo della tariffa mediante il c.d. “metodo normalizzato”, vuoi che vi si acceda secondo il più generale e immanente principio di matrice comunitaria per cui “chi inquina paga” (esatta corrispondenza tra quantità e qualità di rifiuti prodotti e tariffe applicate), corollario del quale è il principio di proporzionalità della tariffa.

Il Collegio osserva che il porto turistico in realtà poco ha in comune con il porto commerciale, sia sul piano funzionale che ontologico.

E invero, la struttura portuale di tipo turistico potrebbe essere piuttosto assimilabile – per omogeneità funzionale - alle strutture ricettive, come campeggi e parcheggi (molti Comuni classificano tali porti nella suddetta categoria).

Non solo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15198/2016, nello scrutinare la questione del trattamento ICI dei “posti barca” in porti turistici, ha ribadito alcune regole sia pure ai fini dell’IMU e della TASI ma che possono valere ai fini di che trattasi.

I giudici di legittimità, richiamando il proprio consolidato insegnamento edificato sulla “storica” sentenza n. 13794/2005 concernente le piattaforme petrolifere, hanno dato ulteriore continuità ai principi riaffermati nelle sentenze nn. 7868/2016 e 7867/2016, secondo cui:

- i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12;
- lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastale di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi

d'acqua antistanti al porto e ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.

Diversamente i porti commerciali, la cui composita struttura – che può comprendere le operazioni e i servizi portuali, le relative infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi funzionali alle operazioni e servizi portuali, le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibiti al servizio passeggeri – realizza nel suo complesso una entità immobiliare a “destinazione particolare” che lo stesso Ministero dell'economia e finanze censisce nella categoria catastale E (unità immobiliari a destinazione particolare) e precisamente nella categoria E/9; se poi si tratta di porti commerciali di rilevanza economica nazionale e internazionale, censiti nel gruppo catastale E/1, anche se affidati in concessione a privati.

Le evidenziate differenze esistenti tra porto turistico e porto commerciale inducono il Collegio a ritenere fondato il ricorso con riguardo al dedotto vizio di deficit motivazionale, a cagione della mancata differenziazione delle tariffe tra porto turistico e porto commerciale.

In questi sensi e limiti va accolto il ricorso. Sono fatte salve le successive determinazioni dell'Amministrazione.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

L'ESTENSORE
Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

Carola Cafarelli